

Legge del 1 marzo 1964, n. 62 ⁽¹⁾

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1964, n. 61.

(2) Il primo comma dell'art. 1 del presente provvedimento, che sostituisce il primo comma dell'art. 30 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 4, L. 18 luglio 1957, n. 614.

1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce gli artt. 30, 34, 35, 36, 37 e 80, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

2. ... ⁽⁴⁾.

(4) Aggiunge gli artt. 35-bis e 37-bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

3. Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonché delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge è soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie

Alle espressioni «spese ordinarie» o «di parte ordinaria» e «spese straordinarie» o «di parte straordinaria» sono sostituite rispettivamente le espressioni «spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)» e «spese in conto capitale (o di investimento)».

4. ... ⁽⁵⁾.

(5) Sostituisce l'articolo unico, L. 21 agosto 1949, n. 639.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1945. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 1964, con unico disegno di legge, lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il riepilogo generale del bilancio preventivo, in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa già presentati con distinti disegni di legge e relativi all'esercizio dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965.

Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 1965 è presentato entro il 30 settembre 1964 dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per il bilancio.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963-1964 e quello relativo al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.

Le classificazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.

I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonché per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della L. 21 marzo 1958, n. 259 ⁽⁶⁾, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese.

Entro il termine di cui al comma precedente il Governo, sentita una Commissione parlamentare costituita di dodici senatori e di dodici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislative vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della L. 21 marzo 1958, n. 259 ⁽⁷⁾, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(6) Recante norme sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

(7) Recante norme sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data di aggiornamento: 11/10/2017 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1964, n. 61.